557

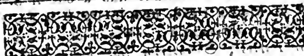
(18

P E R

Il Principe di Supino.



 558



LA Università della Città di Supino, che per la prima volta, mossa da pochi cervelli fervidi, videsi piatire con il di lei Feudatario; tra Capi di pretese gravezze, ch' ella propose, il primo si fu: *Quod dictus Ill. Princeps nec per se, nec per suos Officiales se intromittat in electione Syndicorum, Catapanorum, Portulanorum, Judicum Bajulationis, aliorumque Administratorum, ac Officialium dictæ Universitatis, sed illa fiat liberè a supplicantibus ipsis in publico Parlamento, servata forma Juris, ac Reg. Pragm.* (1).

Il Consiglier Commessario d' allora qu. D. Francesco Carfora non volle da se decidere tal punto, avendone riserbata al S. C. la providenza; ma poichè la elezione di quell' anno 1763. era già imminente a farsi, perciò interinamente ordinò, che amministrassero quelli delli anni antecedenti (2); ed

(1) *Fol. 1. Proc. capita gravam.*
(2) *Die 22. Augusti 1763. : Moneantur Partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C. super nova*

ed in tal forma si continuò fino a che il S. C. nel dì 2. Marzo 1768. non interpose il suo decreto, col quale ordinò : *Infra quatuor dies audiantur Partes, & interim fiat nova electio in posterum servata forma apprezii; qua electione sequta, liceat Illustri Possessori illam confirmare in personas, quæ majorum numero suffragiorum fuerunt electæ* (3).

Le parole di quell' apprezzo, che formò l' obbietto della decisione, e stabilì la regola dell' elezioni faciende, sono per appunto le seguenti : „ Si regge, e governa questa Terra da un Sindaco, e „ tre Eletti, quali si eliggono in Consiglio pubblico, come anche il Grassiere, e Giudice della Bagliva, con ordine, che il Governo vecchio nella fine dell' amministrazione proponga „ alla Communità due Paranze, cioè due per „ Sindaci, e sei per Eletti, delli quali ne conferma, e nomina la Communità predetta uno „ per Sindaco, e tre per Eletti con voto della „ maggior parte de' Cittadini, e così vanno continuado (4). Fe-

---

nova electione facta, aut facienda Magnif. de Regimine Universitatis Civitatis Supini ; & interim expleto anno administrationis actualium Administratorum, exerceant veteres Administratores de anno 1759., *dummodo non obstent impedimenta &c. fol.* 38. *dicti Proc.*

(3) *Fol.* 133. *dicti Proc.*

(4) *Fol.* 123. *a terg.*

Feceſi in quello anno la nuova elezione per eſecuzione del dinotato Decreto del S. R. C.; e nell' atto, che il Principe di Supino confermò per Sindaco, ed Eletti quelli, ch' ebbero maggior numero di voti; creò da ſe gli altri Offiziali indipendentemente dalla Univerſità, come furono li Giudici della Bagliva, li Portulani, e li Graſſieri (5).

Nelli anni poi ſuſſeguenti lo ſteſſo Principe di Supino non avendo iſdegnato ſecondare li voti di quella Cittadinanza, che lo tenne ſupplicato, concederli in grazia, nominare quel pubblico non ſolo il Sindaco, ed Eletti, ma pur anche li Giudici della Bagliva, gli Portulani, e li Graſſieri; confermandone indiſtintamente lo ſteſſo Principe di Supino quelli, che più gli aveſſero piaciuti, ſenza attenderſi maggioranza di voti (*6*). Da ciò ne derivò che nella diviſata maniera le ſuſſeguenti elezioni furon fatte fino all' anno 1776. Ma perchè poi ſi preinteſe, che taluno per il fatto avvenuto alla Univerſità di Capriglia credeva men giuſtamente poterli contendere il dritto della conferma del Sindaco, ed Eletti, ſi ottenero a nome del-

 lo

(5) Si convalida un tal fatto dalla copia legale di un pubblico Parlamento, ch' eſiſte al *fogl.* 12. del Proceſſuolo della nuova elezione, che fu fatta nell' anno 1777.

(*6*) Leggeſi tutto ciò dal pubblico Parlamento *d. fol.* 12.

lo stesso Principe di Supino le provisioni colla inserta forma del Decreto del S. R. C. *etiam contradicente* la Università quel giusto dritto di confirma. (7)

Per esecuzione dunque di quelle provisioni si convocò il parlamento in Agosto 1777., e prima di darsi alli nuovi proposti Sindaco, ed Eletti il possesso, fu richiesto il Principe di Supino per la confirma, anche della irregolar nomina che quel pubblico avea fatta de' Grassieri, Giudici della Bagliva, e Portolani. Il Principe di Supino, che confermò per Sindaco, ed Eletti quelli, ch' ebbero maggioranza di voti, non attese punto, nè poco la pretesa nomina, o siasi elezione delli Officiali baronali; avendone altri eletti, e creati indipendentemente dalla Università (8); e questi furono immessi nelle di loro respettive cariche.

La Università per l'opposto interpretando a suo modo il Decreto del S. R. C., ed il mentovato apprezzo, diceva, che tutti gli anzidetti Offiziali doveansi dal pubblico eligere, non già il solo Sindaco, ed Eletti; quindi chiedeva darsi il possesso a quelli nominati in publico parlamento con preterirsi quelli eletti, e creati dal Principe di Supino: Il vero però si fu, che siccome il possesso, ed esercizio lo ebbero il Sindaco, ed Elet-

(7) *Fol. primo & seq. d. Proc.*
(8) Vi è il documento: *fol. 11. d. Proc.*

Eletti confermati dal Principe di Supino; così anche l'ebbero li Graffieri, Giudici della Bagliva, e Portulania eletti, e creati dallo stesso Principe di Supino: E siccome non fu data providenza alcuna su la pretendenza della Università, così per l'opposto il Principe di Supino ha chiesto con sua formale istanza, che trovandosi di già compilato il termine ordinario, che fu impartito col Decreto del S. R. C. Si spedisca la causa principale del petitorio; (9); ed oggi più, che mai insiste, acciò si decida, trovandosi imminente a farsi la nuova elezione.

Li punti da esaminarsi sono il vedersi primo se l'apprezzo possa formar titolo a prò della Università in pretendere, la elezione de' Graffieri e Giudici della Bagliva si faccia in pubblico parlamento, come se non fussero mai Officiali baronali, che riconoscono la di loro giurisdizione dal Feudatario; giacchè del Portulano non facendosene parola nell'apprezzo, non può la Università istessa da quello desumere la menoma opposizione, che ferisca il dritto del Principe di Supino. Ed in secondo resta da esaminarsi se giustamente compera allo stesso Principe di Supino il jus di confermare la elezione del Sindaco, ed Eletti, *etiam habentes minora suffragia*.

Che se taluno, ancorchè novizio sia nella materia feudale non ignora, il Feudatario non solo non

 poter

(9) *Fol.* 171. *Proc. Capita gravaminum*.

poter ingiungere peso di sorte alcuna sul Feudo, ma eziandio senza del Regio beneplacito mutar di natura li Corpi, pregiudicando il Feudo, e sopratutto il libero esercizio delle giurisdizioni, che lo riconoscono immediatamente dal Sovrano (10): Come potrà Uom ragionevole sostenere, che la enunciativa di un Tavolario possa pregiudicare li dritti feudali; quando che per regola legale. *Factum a Judice quod ad Officium suum non pertinet, ratum non est* (11); Regola così certa, ed indubitata, che da mille LL. vien confermata (12).

Chi dice Grassiere, dice atto giurisdizionale, che al solo feudatario, non già alla Università compete; siccome egregiamente lo sostenne Capibl. nella *Prag.* 1. *de Baronib.*, *& eorum Offic. jus assisam imponendi Baroni competere videtur, non autem Universitati, cui aliquam jurisdictionem exercere prohibitum est: text. in L. fin. ff. ad L. Juliam de ann.*; E prima di lui Anna sing. 60. *Baro ponit assisam in Terra sua. Andr. in Cap.* 1. §. *post natale, de pace tenenda; & constit. Regni*

(10) Legganfi fra gli altri *Loffred. cons.* 25. *de Ponte cons.* 97. *lib.* 1. *Afflict. decis.* 290. *de Franch. decis.* 301.

(11) *L.* 170. *ff. de R. J.*

(12) *L. ult. ff. de re judic. L.* 1. §. 1. *ff. de off. Præfect. Urbis. L.* 1. *Cod. qui pro sua jurisd. L.* 2., *& ult. C. si a non competente.*

Regni Magistros Camerarios ; & lite pendente vidi conservari Baronem ; al quale pagasi la pena da' Controvenienti come proventi spettantino al Barone (13) ; che se poi a caso , alcun delle volte per antico abuso li Grassieri dalle Università sian eletti , non hanno essi dritto imponer pena; *quia jurisdictionis est pœnam imponere* (14), raggirandosi soltanto la di lor facoltà in carcerare coloro ritrovati infragante , conducendoli agli Officiali del Barone (15) , dal quale possono esser condannati pagar la multa , come potestà annessata al mero , e misto Impero , Capibl. nella Pragmatica 14. *Nam sub Imperii concessione pœnæ compendia , uti fructus Imperi veniunt : gloss. in Rubr. C. de modo mulctarum Cap. investit. verb. cum mulctarum . Mont. de regal. §. & multam , & pœnam agere.* E più d'appresso soggiunse , che *Decuriones , & alii Officiales pro eorum officio conservando , a Pratore mulctæ impositionem obtinere debent L. defensores , & L. 2. C. de defens. Civitat. ;* E prima di lui lo sostennero il *Consigliere de Ponte nel Cons.* 105. , *Rovito nella Pragmatica* 1. *in fin. tit. de Annona.*

La Costituzione di Guglielmo sotto il titolo *Lo-*

(13) *L.* 1. §. *cura carnis ff. Offic. Præfect. Urb.*

(14) *Cap. sive sæculares* §. *in hoc* 33. *q.* 5., & *in Constit. cum satis.*

(15) *Gabed. decis. 76.*

corum Bajuli, molte; e diverse giurisdizioni concesse al Baglivo, e fra esse, quella d' invigilare, acciò la roba comestibile si vendesse a giusto peso, e prezzo; esigendo da' Contravenienti le pene: seguentemente poi venne dismembrata dal Baglivo, ed annessata al nuovo Tribunale, che si eresse della Regia Zecca de' pesi, e misure, che restò quindi dismesso mercè le vendite ne furon disposte dalla stessa Regia Corte (16).

Nella Città di Supino, il Corpo del Baglivo, e quello della Zecca de' pesi, e misure, entrambi furon conceduti al Feudatario, ed il Principe di Supino in atto li possiede, e per essi ne sta tassato con Adoe distinte, e separate dall' intero Corpo del feudo (17).

Giurisdizione dunque non può spiegare la Università di Supino, essendone di quella totalmente orbata: per titolo non può mai valere quella erronea assertiva, che si procurò in tempo non eravi feudatario, che le sue giurisdizioni lecitamente esercitasse, o in quelle si avesse potuto conservare, e molto meno difendere, come oberato di debiti; assertiva finalmente di colui, che non ebbe giammai facoltà poter pregiudicare li dritti feudali, ma soltanto assegnare il giusto prez-

(16) Si legga Tasson. de Antefato *vers.* 3. *Observ.* 3., *de Franch. decis.* 397. *Rovit. Cons.* 93. *Vol.* 2.

(17) Leggasi il documento, che si è prodotto, e che stà segnato al *fog.* 173. *Proc. Capita gravam.*

prezzo, per lo quale conveniva eseguirsi la vendita di quel Feudo.

Al Principe di Supino per l'opposto assiste la Legge; lui è, che solo esercita giurisdizione nella sua Terra, per lui parla chiaramente il Titolo. Dunque a lui senza verun dubio si appartiene la elezione, e creazione de' Ministri giurisdizionali, come sono li Grassieri, incaricati, acciò li Commestibili si vendano a giusto prezzo, nonchè a giusto peso, e misura, esigendo da' Controvenienti le pene.

Nè sarà mai valevole opposizione quella, cioè, che avendo il Prencipe di Supino per lo addietro permesso, la nomina de' Grassieri essersi fatta dalla Università, sia perciò egli per tale atto rimasto ne' suoi dritti pregiudicato: da poichè non solo, che quell' atto non fu roborato dello indispensabile requisito del Regio Assenso del quale si fa ben' anche parola nella *Pragmatica* 29. *de administ. Universitatum*; Ma dipiù, chi sarà che ignori la sola nomina non aver mai tribuita a' nominati facoltà veruna, dovendola essi soltanto riconoscere da colui, ch' elige, deputa, e conferma (18).

Or

(18) Carl' Antonio de Luca *ad decis.* 511. del Presidente de Franch. *Si autem ipse eligat*, (parla del Barone) *tunc ab eo dependere dicitur electio, & sic ad suam jurisdictionem erit recurrendum*; *cum*

Or ſe il Principe di Supino ave ſempre egli eletti, deputati, e confermati li Graſſieri; certo è, che da lui han ſempre riconoſciuta la Giuriſdizione; e qual Miniſtri baronali ſono ſtati ſempre reputati: nè di quella tal nomina originaria di un'atto mere facoltativo, conviene trarſene obbligazione, che ſtringa lo ſteſſo Principe di Supino, anche per qualunque lunghezza di tempo ſiavi interceduta; dovendoſi ſempre avere per impreſcrettibili tutti gli atti facoltativi; tanto più nel caſo preſente, non giova alla Univerſità qualunque preſcrizione, ſenza che ne dimoſtri il titolo; dapoichè *Lex præſcribi vetat, & etiam ipſorum poſſeſſionem, niſi cum legitimo titulo legis, vel hominis, ut*

---

cum in multis caſibus Graſſerii, & alii ab Univerſitate nominent., Baro tamen eos eligit, vel confirmat, quo caſu Electi capere dicuntur jurisdictionem ab ipſo Barone; actus enim a conſtituatione, non a nominatione Vires accipit L. teſtamenta ff. de Teſtam. Tutel., & non mirum, quia dum Univerſitates Jurisdictione careant, electi ad Officia, in confirmatione a Barone jurisdictionem conſequuntur, & Officiales iſti creati a Barone dici poſſunt reſpectu jurisdictionis ab ipſo communicatæ; & vendicat ſibi locum regularem, qui confirmat dat. Andr. in Cap. Imperial. lit. K. de probibit. feudi alien.

ut in Constit. Regni dignum; *& in Const. Quadregenalem* (19); trattandosi di servitù, che deteriorando la condizione del Feudatario, non può dirsi mai legittimamente imposta, se non quando siavi stato il Regio Assenso; così dottamente sostenne *Loffredo Cons.* 25. *Sumus in servitute, & jure feudi, quæ absque Regio Assensu, & in præjudicium Domini imponi non potest: facit Const. Constitutionem divæ Memoriæ, quæ cum loquatur de qualibet diminutione feudi, loquitur in genere probibendi omnem actum alienationis, propterea etiam servitutis impositionem per illam probibitam esse tenendum*. Lo stesso vien confermato da Afflitto nella *decis.* 290., e dal Presidente de Franch. nella *decis.* 301.

Tutte insieme le disopra dinotate ragioni sono ancor quelle, che concorrono a difendere il Principe di Supino contro della capricciosa pretenzione della Università circa la elezione de' Giudici della Bagliva, Corpo realmente feudale appartenente allo stesso Principe di Supino; e se di lui è il Corpo della Bagliva, come si è provato con il valido documento negli atti presentato, sua è, e deve essere senza replica la elezione de' Giudici, nulla potendovi aver d' ingerenza la Università di Supino.

Circa poi la elezione del Portulano; la Università come che non ave per se titolo di particolar concessione,

(19) *De Ponte Cons.* 97. *lib.* 1.

sione, non immemorevol possesso, nè finalmente di quel Tavolario, che nel 1640., in formar l'apprezzo di quel Feudo, qualche fallace assertiva propizia per la Università fussesi fatta in rapporto alla elezione del Portulano, non sarà mai ella legittima Contradittrice; quindi senz' altro dirsi, bastarebbe ricordarsi, ch' esercitando il Portulano giurisdizione; non può altrimenti quello esercitarla, se non le venga conferita dal feudatario, che la possiede per concessione avutane col Feudo istesso, ed anche col Corpo della Bagliva, fra li di cui membri annoverasi quello della Portolania. Ma non si ferma in questo soltanto il Principe di Supino, il quale per dimostrare quanto strana sia la pretensione della Università, ha prodotto il pagamento del Relevio fatto alla Regia Corte del Corpo feudale della Portolania ch' egli possiede.

Eccoci ora al punto della confirma del Sindaco, ed Eletti; dritto per appunto che al Principe di Supino compete anche per virtù della istessa *Prag.* 2. sotto il *tit. de Administr. Universitatum*, ordinante cioè: *Et Officiales ipsi debeant confirmari per eos, ad quos confirmatio de jure, vel antiqua, & legitima consuetudine spectat.*

Non essendo suscettibile di dubbio, che il Barone feudatario nelle sue Terre sia il Padre, e Padrone de' suoi Vassalli, che non possono contradire l'esser sottoposti alla di lui giurisdizione; le leggi communi istesse son quelle, che le danno

il

il dritto al Principe di Supino di dover egli confirmare la elezione de' Sindaci, ed Eletti, perchè altrimenti non possono il di loro impiego esercitare; sentasi in questo proposito il celebre Giureconsulto *Guidone* Papa nella sua *qu.631. num.25. Ad hoc dicendum est, quod Syndici, & alii quicumque Officiales publici, non debent poni, nec constitui sine consensu Domini, & suorum Officiariorum, ut L. 21. C. de decurionibus, & L. exactores C. de suscep. præp., ex quibus apparet, quod de consensu, & auctoritate Domini, & suorum Officiariorum dicti Syndici debent eligi, & constitui. Qui Syndici debent jurare Domino fideliter gerere, & negotiari admodum Tutorum, & Curatorum. Quinimo homines Universitatis debent præsentare probos Syndicos electos Domino, cum Dominus dicatur Pater subjectorum, ut videat an sint electi idonei, ut text. est in L. final. in fin. C. de debit. Civium, & in authent. de Armis §. si vero novum aliquid ex quibus omnibus apparet, quod homines debent petere licentiam, & consensum Domini, & suorum Officiorum si se congregent insimul, & præstare juramentum domino, & suis Officiariis, Syndici ab eisdem hominibus electi.* Questo appunto fu quello, che vollesi stabilire, e confermare con la precitata Real *Pragm. Officiales ipsi debeant confirmari per eos, ad quos confirmatio de jure spectat.* Al Principe di Supino dunque qual Barone feudatario esercente legittimamente il dominio ne' suoi Vassalli, *confirmatio*

de

de jure spectat ; Confirma la quale *non est contra Jus*, *sed quandam Civium obedientiam*, *&* *Baronis prærogativam designat* (20).

Nè può mai dirsi, che dovendo intercedere la confirma del Principe di Supino, la elezione non venghi ad esser libera ; quandochè precedendo quella all' atto della confirma, questa viene reputata per un' atto coattivo, e servile alla elezione antecedentemente seguita ; *nam confirmatio est actus puræ justitiæ*, *&* *pernecesse concedi debet* (21).

Poichè la moltitudine, non fu mai (ordinariamente parlando) savia, nè fornita di una perfetta capacità, o pur regolata dalla ragione, per lo più nelle sue precipitanze suole assimigliarsi ad un torrente; quindi non mancando mai de' Cittadini, che per vie indirette s' impadroniscono de' suffragj, per cui avviene, che nelle assemblee numerose, i più intrigati, e sediziosi invadono il comando, esercitando con ingiustizia un' autorità usurpata con male arti ; viene tutto ciò ad essere impedito, acciò non così volontieri accada, mercè quella libertà, che il feudatario deve avere in poter confirmare coloro, che abbiano avuto minori suffragj, quandochè conosca la elezion di coloro esser la più propria per rapporto ai

(20) *Capibl. Pragm.* 10. *de Baronib. n.* 83.

(21) *Barbosa* voto decisivo 36., e con esso *Decio*, *Butrio*, *Gonzalez*, ed altri.